



## COMUNE DI MATERA

### Settore Mobilità

Via Aldo Moro – 75100 – Tel. +39 0835/241220

<http://www.comune.matera.it/>

P.E.C.: [comune.matera@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it)

Spett.le \_\_\_\_\_

**Oggetto: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.**

Il Comune di Matera, con sede in Viale Aldo Moro 32, 75100 Matera, (di seguito anche “Titolare del trattamento”), in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco, in qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche riconosciuto con il valido documento di riconoscimento n. CA64188ET, rilasciato dal Comune di Pisticci in data 06/05/2019;

E

\_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
(di seguito anche “Responsabile del trattamento”), in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, riconosciuto con il valido documento di riconoscimento n. \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

### Premesso che

- tra le parti in epigrafe intercorre un contratto di **CTEM - Laboratorio 3D Video Capture AR/VR e mixed reality - Affidamento fornitura di attrezzature e licenze per la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera** a favore di \_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (seguito denominato il “Contratto”), in ragione del quale il Titolare del trattamento si avvale del supporto del Responsabile del trattamento che gli fornisce servizi di cui al contratto in questione, (di seguito, i “Servizi”);
- a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 679 del 24 maggio 2016 (nel prosieguo anche “GDPR”), sono state introdotte all'interno del quadro normativo europeo sulla protezione dei dati personali alcune novità di rilievo;
- tali servizi presuppongono per la loro esecuzione il trattamento di dati personali di interessati quali lavoratori, cittadini, fornitori, ecc. come definiti all'art. 4, par. 1, GDPR;
- il contratto di cui al punto a) disciplina la materia, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.



disposizioni emesse in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle specifiche istruzioni elencate di seguito.

## **A) IL TRATTAMENTO**

Finalità del trattamento. Il Titolare effettua il trattamento in quanto necessario all'espletamento dei servizi sopra menzionati. Responsabile del trattamento, con riferimento a tali compiti, presta i servizi necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'attività prevista nel contratto.

Natura del trattamento. Il trattamento potrà essere svolto sia in forma automatizzata sia in forma non automatizzata. I dati personali dovranno essere contenuti in archivio.

Durata. Il trattamento potrà essere svolto fino al termine della durata contrattuale o, se anteriore, fino alla cessazione di efficacia del contratto.

## **B) TIPO DI DATI PERSONALI**

Il trattamento potrà avere ad oggetto i seguenti dati personali:

**Dati Comuni: Dati dei dipendenti del Comune di Matera:** Nome, Cognome, Data di Nascita, Codice Fiscale, Categoria lavorativa di appartenenza, data di inizio e fine contratto, presenza sul luogo di lavoro;

**Dati Particolari dei dipendenti del Comune di Matera:** Appartenenza a associazioni sindacali, situazione reddituale, stato di salute del dipendente o dei suoi parenti o affini;

### **CATEGORIE DI INTERESSATI**

Le informazioni trattate riguardano:

- Utente;
- Dipendenti;
- Referenti Ente, Clienti;
- Rappresentanti legali potenziali;
- Personale dipendente del titolare del trattamento;

## **OBBLIGHI DEL TITOLARE**

Il Titolare attesta di avere la disponibilità dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla legislazione in materia di protezione delle persone fisiche a riguardo del trattamento di dati.

## **C) DIRITTI DEL TITOLARE E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Il nominato Responsabile del trattamento ha l'obbligo di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle attività operate nell'ambito del contratto suddetto, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. In particolare, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di attenersi alle norme previste dal GDPR nonché alle seguenti

### **istruzioni**

#### **1. Persone autorizzate al trattamento.**

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) autorizzare per iscritto coloro che, a qualunque titolo, devono compiere operazioni del trattamento e/o effettuare compiti relativi alla protezione e alla circolazione dei dati;
- b) fornire per iscritto agli Autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta autorità adeguate istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito tale trattamento e sulle precauzioni in materia di sicurezza a conservare idonea documentazione, da consegnare al Titolare del trattamento in merito alle istruzioni impartite agli Autorizzati al trattamento. Le istruzioni dovranno essere anche coerenti con quelle indicate nel

presente documento. Nei confronti di ciascuna persona autorizzata dovrà essere effettuato un adeguato piano di formazione;

- c) attestare che tutti i dipendenti e collaboratori adibiti al trattamento dei dati oggetto del contratto sono stati autorizzati al trattamento medesimo e si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Più in particolare, che abbiano sottoscritto apposito impegno a non usare, rivelare, divulgare in qualsiasi forma, anche per il periodo successivo al termine del rapporto di lavoro o di collaborazione, i dati personali conosciuti in occasione o a causa del rapporto di lavoro o di collaborazione;
- d) rispettare e far rispettare agli Autorizzati al trattamento e agli altri soggetti Designati (articoli 29 GDPR e 2-*quaterdecies*, rispettivamente commi 2 e 1, del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018) che per qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali di pertinenza del contratto le misure di sicurezza già attuate o che verranno in futuro predisposte ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (artt. 29 e 32.4 GDPR).

**2. Clausola di riservatezza.** I dati sono da considerarsi quali informazioni riservate del Titolare. Su questa base, il Responsabile del trattamento:

- a) non dovrà in alcun caso comunicare i dati a terzi, a meno che ciò sia necessario per l'assolvimento di un obbligo derivante dalla legge;
- b) nel caso in cui riceva richiesta o intimazione di comunicare informazioni personali o particolari del processo di trattamento di dati qui regolato (da parte di una pubblica autorità o da parte dell'autorità giudiziaria), dovrà provvedere a dare di ciò pronta notizia al Titolare impegnandosi a seguire le istruzioni dello stesso;
- c) non deve in alcun modo trasferire dati personali verso soggetti terzi o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Titolare. Fuori da questi casi e fatto salvo il successivo punto 15, il Responsabile del trattamento è tenuto a chiedere specifica autorizzazione al Titolare.

**3. Finalità.** Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato dal Responsabile del trattamento ai soli fini di dare esecuzione ai servizi commissionatigli. Dovrà quindi essere strettamente necessario per effettuare il servizio.

**4. Privacy by design & Privacy by default.** Il Responsabile del trattamento deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

**5. Diritto di accesso.** Deve essere garantito agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti loro riconosciuti dal GDPR, con particolare riguardo al diritto di accesso ai dati a cui occorrerà dare riscontro nelle modalità ed entro i termini di legge anche in conformità alle procedure emesse al riguardo dal Titolare. Il Responsabile del trattamento deve supportare il Titolare con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità alle disposizioni relative ai diritti dell'interessato; deve inoltre assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

**6. Misure di sicurezza.** Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del trattamento deve adottare idonee ed adeguate misure necessarie ai fini della sicurezza dei dati personali ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, fra le quali:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tale obbligo.

Il Responsabile del trattamento deve, inoltre:

- e) installare e mantenere aggiornate, sugli strumenti elettronici oggetto del contratto, tutte le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia per l'Italia Digitale applicabili al servizio commissionato, nonché le ulteriori misure di sicurezza previste nel contratto di servizio. Sull'argomento, nonostante con il GDPR si sia abbandonata l'idea di prescrivere puntualmente le misure minime di sicurezza - conformemente ai principi di *accountability* e di *privacy by design* e *by default* il titolare del trattamento intende qui richiamare anche le prescrizioni dell'Allegato B del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza *ex artt.* da 33 a 36 del Codice *Privacy*, seppur oggi abrogati;
- f) evidenziare al Titolare le situazioni che richiedono misure di sicurezza aggiuntive a quelle indicate nel punto precedente, suggerendo l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza in modo da ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta, allo scopo di consentire al Titolare di custodire e controllare i dati anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento;
- g) qualora il trattamento dei dati venga effettuato all'interno di ubicazioni del Titolare, il Responsabile del trattamento dovrà adottare le medesime misure di sicurezza disposte dal Titolare per i propri dipendenti;
- h) qualora il trattamento dei dati venga effettuato al di fuori delle ubicazioni del Titolare, il Responsabile del trattamento dovrà adottare preventive misure di sicurezza che si rivelino adeguate per evitare i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. In ogni caso, tali misure di sicurezza non dovranno essere inferiori, a quelle prescritte da Provvedimenti sopracitati applicabili al servizio commissionato, nonché alle ulteriori misure di sicurezza disposte dal Responsabile per i propri dipendenti;
- i) garantire che gli Autorizzati al trattamento siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento all'uso degli elaboratori e ai dispositivi adibiti al trattamento dei dati personali; verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli Autorizzati al trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della mansione o della Unità Organizzativa/operativa cui gli stessi sono stati assegnati;
- j) impegnarsi a predisporre e ad aggiornare la valutazione dei rischi e la valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà delle persone e, comunque, a redigere ed aggiornare periodicamente uno o più atti di documentazione delle scelte, dando atto della conformità alla normativa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati e alla circolazione dei dati.

**7. Assistenza al Titolare.** Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di assistere il Titolare nel caso di esercizio dei diritti dell'interessato e a tale scopo si impegna a:

- a) rispondere sollecitamente entro i termini indicati dal Titolare del trattamento ad ogni richiesta dello stesso;
- b) consentire l'acquisizione diretta delle informazioni richieste dall'interessato mediante accesso alle banche dati;
- c) attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, ove previsto, nei confronti degli interessati nonché a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati;
- d) provvedere, su richiesta del Titolare del trattamento, ad organizzare il blocco dei trattamenti soggetti a scadenza temporale, nei termini previsti dalla legge o sulla base di provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali o disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- e) prestare la propria collaborazione, per consentire al Titolare del trattamento di riscontrare, in modo esaustivo e tempestivo le richieste e/o le prescrizioni delle autorità di controllo o dell'autorità giudiziaria inerenti i trattamenti;
- f) collaborare con il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR e fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel termine di un mese dalla richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare complessità, ai sensi dell'art. 12, par. 3, GDPR;
- g) adibire apposito ufficio/referente, segnalando un punto di contatto diretto al Titolare del trattamento, alle incombenze relative alla notificazione e comunicazioni previste dal GDPR;
- h) fornire pronta assistenza e collaborazione in caso di istanza di portabilità dei dati e di esercizio del diritto all'oblio da parte degli interessati, in linea con le prescrizioni normative tempo per tempo vigenti;
- i) assistere il Titolare ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione.

**8. Violazione di dati personali (c.d. *data breach*).** Il Responsabile del trattamento deve implementare soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali (ossia le violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) e, al verificarsi di tali violazioni, comunicarle tempestivamente al Titolare. Il Responsabile del trattamento si impegna, altresì, a collaborare attivamente con il Titolare ai fini delle conseguenti comunicazioni all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, eventualmente, agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

**9. Verifiche del Responsabile del trattamento.** Il Responsabile del trattamento dovrà mantenere un costante controllo in merito al fatto che i dati siano trattati in modo lecito, secondo correttezza e comunque nel rispetto delle leggi, delle disposizioni in materia di trattamento compreso il profilo relativo alla sicurezza oltre che delle istruzioni impartite. Dovrà quindi verificare le finalità e la loro coerenza con quanto indicato nell'informativa resa agli interessati, nonché condurre verifiche periodiche da effettuare in conformità alla normativa e nel rispetto minimo delle scadenze di legge.

Il Responsabile del trattamento si impegna inoltre a informare immediatamente il Titolare segnalando ogni situazione di cui venga a conoscenza che possa esporre il Titolare a violazioni di legge o possa generare un trattamento illecito o porre in pericolo la riservatezza e l'integrità dei dati.

**10. Verifiche del Titolare.** Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di:

- a) consentire attività di revisione e ispezione del Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;
- b) consegnare, a semplice richiesta, le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee nonché l'adempimento del Contratto e delle presenti istruzioni, ovvero tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali;

- c) fornire relazione scritta almeno annuale ad oggetto le misure di sicurezza adottate e quelle in progetto in relazione a rischi per la protezione dei dati;
- d) predisporre e realizzare procedure di *audit*, fornendo relazione scritta degli esiti e delle azioni conseguenti;
- e) permettere al Titolare del trattamento di porre in essere tempestivamente, *in loco* o a distanza, direttamente o indirettamente – anche attraverso soggetti esterni di comprovata esperienza – controlli periodici volti ad accertare l’adeguatezza delle misure di sicurezza, la puntuale osservanza delle istruzioni di cui sopra e più in generale il puntuale rispetto delle norme di legge e dei Provvedimenti delle autorità di controllo.

**11. Amministratore di Sistema.** Inoltre, in relazione alle disposizioni di cui al Provvedimento del Garante per la *Privacy* (doc. web n. 1577499 del 27 novembre 2008) riguardante gli Amministratori di Sistema, il Responsabile del trattamento si impegna a porre in essere le seguenti misure e accorgimenti:

- a) **Individuazione e Designazione individuale degli AdS.** Individuare, nell’ambito dell’organizzazione del Responsabile del trattamento, le persone fisiche che svolgono una o più delle attività riconducibili alla mansione di Amministratore di Sistema (d’ora in avanti “AdS”). Designare per iscritto e su base individuale, quale AdS, ciascuna di tali persone fisiche. L’atto di designazione deve recare, per ciascun soggetto, l’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Qualora l’esecuzione del servizio lo richieda, segnalare al Titolare la necessità di procedere analogamente, indicando i nominativi da designare all’interno dell’organizzazione del Titolare.
- b) **Valutazione delle caratteristiche soggettive.** Documentare che l’attribuzione delle funzioni di AdS sia avvenuta previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
- c) **Elenco degli amministratori di sistema: AdS e AdS/L.**
  - i. Riportare gli estremi identificativi delle persone fisiche designate AdS dal Responsabile del trattamento, con l’elenco delle funzioni ad essi attribuite, in un documento interno che il Responsabile del trattamento si impegna a conservare direttamente e che deve essere immediatamente reso disponibile al Titolare, su semplice richiesta, per ogni eventuale evenienza, inclusi i casi di accertamenti da parte del Garante. Tale documento deve essere mantenuto costantemente aggiornato. In ogni caso una copia del documento aggiornato deve essere inoltrata al Titolare all’atto della sottoscrizione del presente documento e, successivamente, entro la fine di ciascun anno solare.
  - ii. Comunicare al Titolare gli estremi identificativi di quegli AdS la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (d’ora in avanti “AdS/L”). Ciò al fine di consentire al Titolare di rendere nota o conoscibile l’identità di tali AdS/L nell’ambito della propria organizzazione, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ogni variazione successiva deve essere immediatamente comunicata al Titolare.
- d) **Registrazione degli accessi.** Adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici, oggetto del contratto, da parte di tutti i soggetti AdS che operano per conto del Titolare, da chiunque designati. Le registrazioni (*access log*) devono avere caratteristiche di completezza,

inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate. Tali registrazioni devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

e) **Verifica delle attività.** Verificare, con cadenza almeno annuale, l'operato degli AdS in modo da controllare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti. I risultati dell'attività di verifica dovranno essere mantenuti disponibili dal Responsabile del trattamento.

**12. Restituzione dei dati.** Al termine del servizio oggetto del contratto il Responsabile del trattamento deve restituire tutti i dati personali al Titolare e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso (su qualsiasi supporto) secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal diritto dell'Unione o da quello interno; senza che alcun dato possa essere direttamente o indirettamente detenuto o comunque recuperabile dal Responsabile del trattamento. È esplicitamente esclusa la pratica del "*blocco da fornitore*" (c.d. *Vendor lock-in*).

**13. Doveri di informazione.** Il Responsabile del trattamento deve informare prontamente il Titolare:

- a) di ogni nuovo trattamento e di ogni questione rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) dei reclami eventualmente avanzati dagli interessati (singoli o per il tramite di rappresentanti e associazioni) e delle istanze presentate al Garante per la protezione dei dati personali o ad altre autorità;
- c) di ogni attività di controllo o ispettiva da parte del Garante o altre autorità, nonché di ogni processo verbale e qualsiasi atto relativo a detta attività ispettiva e di controllo;
- d) di ogni comunicazione indirizzata al Garante o ad altre autorità, comprese controdeduzioni e scritti difensivi preliminarmente al loro invio previa intesa con il Titolare del trattamento;
- e) di ogni fatto od atto da cui possa derivare l'obbligo o l'onere o l'opportunità di un'azione finalizzata all'osservanza del GDPR, di altre disposizioni e delle prassi, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- f) delle istruzioni *contra legem* e a tal proposito ha l'obbligo di inviare segnalazione riservata e dettagliatamente motivata anche al Responsabile della protezione dei dati (DPO), laddove designato.

**14. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).** Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di agevolare la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati personali (art. 35 GDPR) per il trattamento in questione, nonché nella eventuale fase di consultazione preventiva con l'Autorità di controllo (art. 36 del GDPR) qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;

**15. Sub-Responsabile.** Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro Responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. La presente vale quale autorizzazione scritta generale. Il Responsabile del trattamento è comunque sempre tenuto ad informare il Titolare in merito alla scelta, aggiunta o sostituzione di qualsiasi Responsabile del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di evitare incertezze, nel caso di autorizzazione generale il termine di opposizione entro il quale è lasciata al titolare l'opportunità di opporsi - soltanto al termine del quale dunque sarà possibile effettuare la nuova nomina - è stabilito in 3 (tre) giorni dalla comunicazione.

Se il Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile (c.d. Sub-Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, deve imporgli, mediante un

contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto. In particolare, il Responsabile del trattamento deve prevedere in quest'ultimo caso garanzie sufficienti affinché il Sub-Responsabile adotti misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti normativi previsti. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile, come peraltro stabilito dall'art. 28.4, ult. cpv., del GDPR.

**16. Registro delle attività dei trattamenti.** Nell'ambito delle responsabilità così affidategli, e nel rispetto delle relative istruzioni, al Responsabile del trattamento incomberà l'obbligo di tenere costantemente aggiornato presso di sé, ed a disposizione in ogni momento del Titolare del trattamento, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare (art. 30 GDPR), in forma scritta, anche in formato elettronico. Allo stesso Responsabile del trattamento competerà, in via esclusiva, l'obbligo di predisporre ed eseguire una periodica attività di verifica interna sull'operato dei propri Sub-Responsabili ed Autorizzati al trattamento.

**17. Responsabile della protezione dei dati (DPO).** Il Responsabile del trattamento deve procedere, se del caso, alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 GDPR. Qualora il Responsabile del trattamento ritenga di non doversi dotare di tale figura ne fornisce espressa autodichiarazione al Titolare.

Ulteriori istruzioni potranno essere oggetto di successiva comunicazione.

#### **F) CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente documento il Titolare si riserva il diritto di risolvere il contratto per inadempimento da parte del Responsabile del trattamento. Resta inteso che la nomina (cosiddetta) a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione del servizio, con effetto dalla data di tale cessazione.

Qualora il Responsabile del trattamento determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento, in violazione delle precedenti istruzioni, si assume i conseguenti oneri, rischi e responsabilità come se fosse un autonomo Titolare relativamente al trattamento in questione.

#### **G) MANLEVE**

Il Responsabile si obbliga, inoltre, a tenere manlevato ed indenne il Titolare del trattamento da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Titolare del trattamento dovesse essere condannato a pagare derivante direttamente o indirettamente, da fatti attivi od omissivi ad esso imputabili commessi anche dai lavoratori subordinati e/o collaboratori che operano a vario titolo, quali autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati, verificatesi per fatti imputabili al Responsabile del trattamento dei dati e/o propri lavoratori subordinati e/o collaboratori a vario titolo.

#### **H) SANZIONI**

La completa e adeguata stesura del contratto o altro atto giuridico con il Responsabile del trattamento è un obbligo sanzionato con una sanzione amministrativa il cui massimo edittale è fissato in 10 milioni di euro (o, se superiore il 2% del fatturato totale mondiale annuo delle imprese).

\*\*\*\*\*

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole della presente atto giuridico non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Con la presente nomina si intendono espressamente revocati e sostituiti ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente documento e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

In funzione di quanto sopra Vi preghiamo di restituirci:

- 1) il presente documento firmato nell'apposito spazio posto in calce e siglato su ogni singola pagina per conferma e accettazione con allegato il documento di riconoscimento del Rappresentante Legale p.t., ovvero firmato digitalmente;
- 2) l'elenco contenente le informazioni relative agli AdS di cui all'appropriata istruzione indicata nel presente documento.

Matera, li \_\_\_\_\_

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

.....

.....

**Allegati:**

1. *Modello di risposta in ordine alla richiesta relativa alla conoscibilità degli Amministratori di Sistema;*
2. Provvedimento Garante Privacy n. 1577499 del 27 novembre 2008;